

LETTERA n.292(56)71.04 del 23/01/1981

Prot. 292/(56)71.04

OGGETTO: Impianti funiviari. Segnalazione ostacoli al volo a bassa quota ai fini della prevenzione degli incidenti di volo.

Con circolare n. 21/1963, della quale si allega copia, furono impartite alcune istruzioni per quanto concerne la segnalazione degli impianti funiviari ai fini della prevenzione degli incidenti nel volo a bassa quota.

Fermi restando gli adempimenti che gli esercenti debbono espletare per quanto concerne la denuncia di costruzione degli impianti da presentare all'Autorità Militare ai sensi della legge 1.6.1931 n. 886, questo Ministero attualmente provvede a comunicare allo Stato Maggiore Aeronautica l'elenco delle funivie bifune in servizio pubblico in Italia. Non viene richiesta infatti la segnalazione per impianti (tra i quali possono considerarsi comprese tutte le funivie monofune) con distanza tra i sostegni inferiore a 100 m, o con intervallo tra i veicoli inferiore a m 40 o con franco delle funi dal suolo inferiore a m 20.

Il problema della segnalazione degli impianti funiviari, ai fini della prevenzione degli incidenti di volo, riveste peraltro particolare importanza per le funicolari aeree in servizio privato adibite al trasporto di sole merci o di persone e merci, disciplinate dalla Legge 13.6.1907 n. 403 e dal relativo regolamento approvato con R.D. 26.8.1908 n. 829.

A conferma della prassi già da tempo seguita, gli Uffici in indirizzo, nell'esprimere agli Enti competenti il parere tecnico nei riguardi della sicurezza previsto dagli artt. 43 e 44 D.P.R. 28.6.1955, n. 771, dovranno prescrivere - tra l'altro - l'obbligo di denunciare la costruzione della teleferica o del palorcio all'Autorità Militare competente e di attuare tutte le richieste che dall'Autorità stessa venissero formulate per la segnalazione degli impianti ai fini della prevenzione degli incidenti nel volo a bassa quota.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(dr. ing. Andrea MARASCA)